

STATUTO

TRAME DI CULTURA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LONDA FI VIA ROMA 65

Numero REA: FI - 668186

Codice fiscale: 06946630487

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO A) Rep.n. 44967 Fasc.n. 9019	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione - sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Londa (FI) la società	
	cooperativa denominata "Trame di cultura - cooperativa socia-	
	le".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo	
	e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità al-	

	la promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educati-	
	vi, nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, in-	
	dustriali, commerciali o di servizi.	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione	
	in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-	
	ta dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e	
	dei Regolamenti interni.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutu-	
	alità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano tramite adesione ad organismi di categoria scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Assistenza e consulenza rivolti ad enti culturali per la promozione di musei, biblioteche e siti culturali al fine di promuovere l'arte in tutte le sue forme (cinema, teatro, musei, letteratura, etc.) nonché la tutela delle diversità e delle ricchezze del nostro territorio;
- Organizzazione e gestione di attività didattiche, nonché di servizi aggiuntivi previsti per musei e luoghi di cultura;
- Organizzazione spazi dedicati ai bambini, come centri estivi, doposcuola e non solo;
- Organizzazione e gestione corsi di aggiornamento per insegnanti.
- Organizzazione e gestione di ludoteche, laboratori, spettacoli, feste ed intrattenimento;
- Partecipazione a fiere e manifestazioni con vendita di propri prodotti;
- Organizzazione di servizi e attività soggetti in condizione di svantaggio.

La Cooperativa per lo svolgimento delle suddette attività po-

	trà partecipare ad appalti, accettare convenzioni e contratti	
	con Enti Pubblici, Privati, Associazioni culturali e sportive,	
	Fondazioni, Associazioni di promozione sociale e collaborare	
	con altre strutture esistenti che svolgono attività similari o	
	con strutture ausiliarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà inoltre svol-	
	gere ogni altra attività connessa od affine, non precedente-	
	mente specificata, nel rispetto delle norme vigenti in materia	
	di cooperative sociali, ONLUS ed enti no-profit, concludere	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed	
	ogni altra operazione utile e necessaria alle attività princi-	
	pali e quindi per il perseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci, tassativamente vie-	
	tata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni for-	
	ma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi	

dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio ovvero con contratto di lavoro subordinato in imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Art. 6 - Soci speciali

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce

	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere supe-	
	riore al 50 per cento di quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee convocate per l'appro-	
	vazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	

e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-

	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della Cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione del-	
	la effettiva attività svolta, della eventuale capacità pro-	
	fessionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Coo-	
	perativa, delle specifiche competenze possedute nonché del ti-	
	po dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende in-	
	staurare in conformità con il presente statuto e con l'apposi-	
	to regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	

	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	

giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, in nessun caso restituibile;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività da svolgere, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti
relativi all'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
mento o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-
tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'atti-
vità cooperativa, con un preavviso di almeno 15 (quindici)
giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corri-
spondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non
effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata (o tramite posta elettronica certificata) alla Coope-
rativa.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-
ra dell'esercizio successivo.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

	e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'e-	
	splicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'in-	
	teresse della Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	

data con ricevuta di ritorno (anche tramite posta elettronica certificata), può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque anni).

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza e limitazioni al rimborso

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 16 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento interno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci, ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Sulla base delle proposte formulate dall'Organo amministrativo, l'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 50,00 (cinquanta virgola zero zero) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 13;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono
essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della
cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Caratteristiche delle quote

Le quote potranno essere versate a rate mensili e precisamen-
te:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sotto-
scrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo ammini-
strativo e comunque nel termine massimo di un anno.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo
amministrativo e si considerano vincolate a favore della Co-
operativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i
soci cooperatori contraggono con la medesima.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'Organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle mo-	
	dalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n.	
	59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;	

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 17.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Assemblee

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dell'eventuale ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e del regolamento interno;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 - Modalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche tramite posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Art. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, il quale non può rappresentare più di tre soci. Gli amministratori e i sindaci, se soci, non possono rappresentare nessun socio.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal vice presiden-

te, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza od impedimento dello stesso. Nei confronti dei terzi il

	semplice intervento del vice presidente costituisce prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del presidente.	
	Le delibere degli amministratori devono essere trascritte sen-	
	za indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando richiesto da un consigliere.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti In caso di parità dei	
	voti, prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	

	ri.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della Cooperativa; in sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	

27 di 32

agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Se deliberato con decisione dei soci, a favore di ciascun consigliere potrà essere stipulata una polizza assicurativa volta a garantire l'indennità da corrispondere ai membri del Consiglio al termine del mandato di amministrazione - cosiddetto T.F.M. trattamento di fine mandato. I Consiglieri hanno diritto ad una indennità ex artt. 17 e 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni per la cessazione del rapporto derivante dall'ufficio di amministratore nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 27 - Organo di controllo

Il controllo della cooperativa può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria

	nell'ipotesi previste dall'articolo 2477 del Codice Civile.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri	
	ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste	
	per le società per azioni e la normativa in materia di organi	
	di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compa-	
	tibili.	
	Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comun-	
	que riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in ma-	
	teria di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 28 Clausola di conciliazione ed arbitrale	
	Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rap-	
	porto sociale, comprese quelle relative alla validità ed effi-	
	cacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci,	

	da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o	
	contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio	
	esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il ten-	
	tativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conci-	
	liazione della Camera di Commercio di Firenze. Nel caso in cui	
	il tentativo di conciliazione fallisca le medesime controver-	
	sie saranno risolte da un Arbitro unico, nominato dalla Camera	
	Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria	
	Artigianato e Agricoltura di Firenze. L'arbitro deciderà in	
	via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento	
	della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al momento della	
	stipula del presente accordo, e delle norme inderogabili del	
	Codice di Procedura Civile.	
	Le controversie il cui valore non ecceda Euro 50.000,00 saran-	
	no risolte secondo le procedure di Arbitrato Rapido della Ca-	
	mera di Commercio di Firenze. Le controversie il cui valore	
	non ecceda Euro 25.000,00 saranno risolte, se ne sussistono i	
	presupposti, secondo le procedure di Arbitrato Documentale	
	della Camera di Commercio di Firenze.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa no-	
	minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione	
	Poiché la Società cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 31 Clausole mutualistiche	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - Rinvio	

32 di 32